

ALLEGATO 1 AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL 5 APRILE 2023

LINEE GUIDA OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI VERIFICA DI ALCUNE CONDIZIONI DI ACCESSO

DIMENSIONE AZIENDALE (DM del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, documento della Commissione Europea ‘Guida dell’utente alla definizione di PMI’)

La dimensione aziendale dell’impresa (ad es. qualifica di PMI) è in alcuni bandi requisito di accesso per essere ammessi a contributo. Soltanto in questi casi è necessario verificare la dimensione dei potenziali beneficiari, applicando la seguente metodologia:

- 1) acquisire specifica dichiarazione in merito da parte dei potenziali beneficiari, utilizzando gli schemi allegati al DM del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- 2) procedere alla verifica su un campione, in misura pari al 10%, nel rispetto della Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1058/2001.

Per procedere a tale verifica sui soggetti estratti è necessario:

- Acquisire da Infocamere/Telemaco il bilancio dell’azienda dell’anno di riferimento della dichiarazione (verificare fatturato e attivo patrimoniale), oppure, per i soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, la dichiarazione dei redditi, al fine di effettuare un riscontro con i dati economici dichiarati.

- Effettuare un riscontro con i dati occupazionali dichiarati; a tal fine, vista l’esiguità del numero di verifiche da effettuare, si procede con la richiesta tramite PEC ad Inps (richiedere il numero di occupati - dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria - si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori – imprenditori individuali – ed i soci lavoratori autonomi - riportando per ciascun occupato i mesi di occupazione ed eventuali forme di part-time), in subordine richiesta all’azienda di inviare i modelli DM10 mensili inerenti la forza lavoro aziendale;

- Acquisire da Infocamere/Telemaco la visura dell’azienda, al fine di individuare eventuali imprese associate e/o collegate ed eventuali collegamenti tramite persone fisiche.

In particolare, dalla visura camerale è possibile verificare:

1) la presenza o meno di partecipazioni a valle (dalla prima pagina della visura - dato a sua volta verificabile in bilancio “Immobilizzazioni finanziarie” ed eventualmente dalla lettura della nota integrativa), la cui individuazione nominativa è possibile scaricando il “fascicolo storico società”,

2) i soci a monte. Con riferimento a ciascun socio:

- se trattasi di persona giuridica, è necessario acquisire il “fascicolo storico società”,

- se trattasi di persona fisica, è necessario acquisire:

a) la “scheda persona completa” (consente di vedere se la persona fisica ha una P.IVA come ditta individuale e i ruoli ricoperti, vi sono riportati anche i relativi codici ATECO, per verificare la contiguità o meno dei mercati),

b) storia delle partecipazioni, in cui sono indicate:

* le società partecipate

* le partecipazioni che non sono più detenute.

I dati sono riferiti alla data di estrazione dei prospetti.

Si precisa che, affinché si verifichi un collegamento tra imprese attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni:

- a) la persona o il gruppo di persone fisiche devono controllare entrambe le imprese (congiuntamente nel caso di più persone);
- b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche Istat, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale fatturato dell'ultimo esercizio approvato alla data di sottoscrizione della domanda.

Si ricorda, inoltre, che per ciascuna azienda associata/collegata (per la definizione di impresa associata/collegata si rinvia al documento della Commissione Europea "Guida dell'utente alla definizione di PMI") è necessario verificare se sia a sua volta associata/collegata ad altre imprese; qualora siano presenti rapporti di associazione/collegamento, ai fini della verifica dimensionale si procede nel modo seguente:

- azienda collegata che ha delle collegate: ai dati dell'azienda beneficiaria si sommano il 100% dei dati della collegata e il 100% dei dati di ognuna delle sue collegate;
- azienda associata che ha delle associate: ai dati dell'azienda beneficiaria si sommano solo i dati dell'associata, secondo la percentuale posseduta dall'azienda beneficiaria (non si tiene conto dell'associata dell'associata in quanto non è situata immediatamente a monte dell'azienda beneficiaria);
- azienda collegata che ha delle associate: ai dati dell'azienda beneficiaria si sommano il 100% dei dati della collegata e i dati di ciascuna associata (situata immediatamente a monte o a valle della collegata) secondo la percentuale posseduta dall'azienda collegata;
- azienda associata che ha delle collegate: ai dati dell'azienda beneficiaria si sommano i dati dell'associata e di ciascuna delle sue collegate secondo la percentuale che l'azienda beneficiaria possiede nella propria associata.

Qualora siano individuati collegamenti, anche per tali soggetti dovranno essere verificati i dati economici e occupazionali.

Qualora vi siano aziende che hanno forme di associazione o collegamento con aziende estere, per le quali risulta complicato accedere alle informazioni, si dovrà richiedere al beneficiario apposita dichiarazione.

Ogniquale volta la dimensione aziendale sia necessaria soltanto per la registrazione dell'aiuto nei portali RNA/SIAN è sufficiente far dichiarare all'azienda la dimensione aziendale (ossia se micro, piccola, media, grande) senza acquisire altri dati né effettuare alcuna verifica sulle dichiarazioni acquisite.

RETI DI IMPRESE CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e seguenti del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33) e ss.mm.ii.)

Dimensione: il contratto di rete non stabilisce alcun rapporto di associazione o di collegamento tra le singole imprese partecipanti. Pertanto, la sola sottoscrizione di un contratto di rete non implica di per sé l'insorgere di rapporti di associazione e/o di collegamento tra le imprese aderenti (Parere

Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive - Ventunesima Riunione – 14 Dicembre 2017 – n. 74).

Impresa unica: la rete soggetto è considerata come autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici ai fini del calcolo de minimis, pertanto, non si cumulano di default i contributi de minimis ricevuti dai partecipanti alla rete. In particolare, ai fini del controllo del rispetto del massimale, deve essere acquisita apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della rete in merito ad eventuali soggetti costituenti con essa impresa unica e acquisita dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) la visura de minimis, al momento della registrazione della concessione sul portale, inserendo il codice fiscale del soggetto rete. Se l'RNA non è bloccante per la concessione del nuovo contributo de minimis è possibile procedere con la relativa assegnazione. In conclusione, se la dichiarazione e la visura de minimis non riportano il legame con i partner della rete, i contributi da questi ricevuti non si considerano ai fini del rispetto del massimale de minimis del soggetto rete.

Antimafia: nel caso di rete dotata di soggettività giuridica, il beneficiario del contributo è direttamente la rete e non le singole imprese aderenti. Pertanto, i controlli in questione in generale riguardano la rete soggetto, senza estendersi di default ai partner della stessa e si procederà a tale controllo soltanto qualora il contributo della rete superi la soglia prevista per tale verifica. Ad es. nel caso di finanziamenti europei se la rete soggetto non ha terreni agricoli e il contributo complessivo è inferiore a 150.000,00 euro non si procede ad alcuna verifica antimafia, anche qualora i partner siano aziende con terreni agricoli; viceversa, se il contributo è superiore a 150.000,00 euro, si procede alla verifica antimafia sul soggetto rete; la soglia di contributo scende a 25.000,00 nel caso di rete soggetto con terreni agricoli. Nell'articolo 85 del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), tuttavia, che elenca i soggetti da sottoporre a verifiche antimafia, non sono espressamente indicate le reti di impresa che, pertanto, necessitano di essere ricondotte a una delle altre categorie di soggetti indicati dalla norma. La rete dotata di soggettività giuridica, a seguito di confronto con l'Avvocatura regionale, si ritiene sia assimilata ai consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile (art. 85 lettera b) e quindi la verifica antimafia deve riguardare il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei partner che nella rete detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. Conseguentemente, in primo luogo, occorre analizzare l'atto costitutivo della rete al fine di verificare se vi è, come solitamente accade per questo particolare soggetto giuridico, una partecipazione paritaria per tutti i partner che la costituiscono (vedere partecipazione al fondo della rete e voto in assemblea). Nel caso di partecipazione paritaria, la verifica antimafia dovrà estendersi ai partner della rete se la stessa risulta costituita da un numero di partecipanti minore o uguale a 20 ($100/20=5\%$), mentre, qualora i partner siano maggiori di 20, la verifica antimafia non si estende ad alcun partecipante. Viceversa, qualora la partecipazione dei partner non sia paritaria (caso residuale), la verifica antimafia dovrà estendersi ai partner della rete che hanno una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

Altri controlli (durc, casellario e simili): la rete soggetto è considerata come autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici pertanto, i controlli in questione si limitano alla rete soggetto, senza estendersi ai partner della stessa.

CONSORZI

E' necessario distinguere diverse tipologie di consorzi

CONSORZI DI TUTELA

Sono consorzi ex-lege e si considerano come singoli soggetti ai fini della dimensione, del De Minimis/Impresa unica e delle verifiche antimafia e di altri controlli (durc, casellario e simili).

CONSORZI DIVERSI DA QUELLI DI TUTELA

Dimensione: solitamente le percentuali di partecipazione dei consorziati ai consorzi sono talmente ridotte che non rilevano ai fini della determinazione della dimensione aziendale.

Impresa unica: il consorzio è considerato come autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici ai fini del calcolo de minimis, pertanto, non si cumulano di default i contributi de minimis ricevuti dai consorziati. In particolare, ai fini del controllo del rispetto del massimale, deve essere acquisita apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del consorzio in merito ad eventuali soggetti costituenti con esso impresa unica e acquisita dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) la visura de minimis, al momento della registrazione della concessione sul portale, inserendo il codice fiscale del consorzio stesso. Se l'RNA non è bloccante per la concessione del nuovo contributo de minimis è possibile procedere con la relativa assegnazione. In conclusione, se la dichiarazione e la visura de minimis non riportano il legame con i consorziati, i contributi da questi ricevuti non si considerano ai fini del rispetto del massimale de minimis del consorzio stesso.

Antimafia: qualora il contributo del consorzio superi la soglia prevista per tale verifica (vedi sopra con rif. alla rete) si applica quanto previsto dall' art.85 del D.Lgs 159/2011. Pertanto, nel caso di società consortili o di consorzi con attività esterna (consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile) si applica l'articolo 85 lettera b) e quindi la verifica antimafia deve riguardare il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. Mentre per i consorzi ordinari non aventi rilevanza esterna (articolo 2602 e ss c.c.) si applica la lettera d) dell'articolo 85 d.lgs 159/2011 che prevede che le verifiche antimafia vadano fatte a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate.

Altri controlli (durc, casellario e simili): il consorzio è considerato come autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici pertanto, i controlli in questione si limitano al consorzio, senza estendersi ai consorziati dello stesso.

ATI/ATS

E' necessario distinguere due diverse casistiche:

1) Nel caso di ATI/ATS in cui i singoli componenti presentano una propria domanda di aiuto con erogazione del contributo ai singoli, i controlli (**durc, casellario e simili**) devono essere effettuati su tutti i componenti e, ai fini della verifica **antimafia**, per definire se questa sia o meno necessaria, si considera il contributo attribuito al singolo soggetto componente e non complessivamente all'ATI/ATS.

2) Nel caso di ATI/ATS con domanda di aiuto presentata solo dal capofila ed erogazione al capofila del contributo che poi lo riversa pro-quota ai diversi componenti, i controlli (**durc, casellario e simili**) devono essere effettuati su tutti i componenti e, ai fini della verifica **antimafia**, per definire se questa sia o meno necessaria, si considera per il capofila il contributo complessivo attribuito all'ATI/ATS e per i partner il contributo spettante a ciascuno di essi sulla base del piano finanziario di progetto/dichiarazione del capofila.

IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (Reg. (UE) n. 651/2014 e Reg. UE n.702/2014)

La condizione di non difficoltà, quando richiesta, è requisito di accesso in quanto le imprese risultanti in difficoltà non sono ammissibili a contributo. L'identificazione della condizione avviene con modalità articolate e differenziate a seconda della natura dell'impresa e della sua dimensione. Con circolare dell'Autorità di Gestione (AdG) allegata, sono state fissate le modalità di verifica della condizione.

Si precisa che le SNC e SAS che di norma non hanno obblighi di deposito bilancio o redazione secondo schema prefissato, sono assimilabili alle imprese indicate al punto C) della circolare dell'Autorità di Gestione (AdG), pertanto la verifica deve effettuarsi soltanto acquisendo la visura della CCIAA nella specifica sezione.

Si specifica inoltre che nel caso di imprese che fanno parte di gruppi e che magari presentano anche un bilancio consolidato, con struttura di poste positive e negative differente rispetto al bilancio dell'impresa oggetto di valutazione, la verifica dello status "in difficoltà" viene effettuata con riferimento al bilancio d'esercizio dell'impresa richiedente, anche a fronte dell'eventuale presenza di un bilancio consolidato del gruppo di cui l'impresa fa parte.

Considerato che il requisito della non difficoltà deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione e prima del saldo degli aiuti e dato che le imprese hanno l'obbligo di approvazione entro l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, si ritiene sia necessario richiedere il bilancio esistente o che dovrebbe sussistere per obbligo al momento dell'atto di assegnazione o del saldo. Va richiesto perciò il deposito (se dovuto) del bilancio obbligatoriamente presente nell'anno in cui il procedimento istruttorio di ammissibilità o di saldo si perfeziona.